



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

in persona del Giudice di Pace di Foggia, Avv. Lucia Gerardo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta sul ruolo affari contenziosi sotto il n. 3556 dell'anno 2022, promossa

da

- **S██████████ Francesco**, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Lioia e dall'Avv. Manlio Arnone in virtù di mandato in atti

- attore

contro

Sky Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano

- convenuta contumace

Svolgimento del processo

Con atto ritualmente notificato S██████████ conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Foggia la Sky Italia s.r.l..

Lo stesso deduceva di aver in essere abbonamento per la somministrazione dei servizi di Pay tv codice cliente ██████████ con Sky Italia s.p.a. e che in data 8.3.2022 aveva riscontrato la immotivata sospensione dei servizi che erano stati riattivati solo il 24.3.2022 .

Pertanto, lo stesso chiedeva che, accertato l'inadempimento contrattuale della convenuta, gli venisse riconosciuto il risarcimento del danno ovvero un indennizzo per una somma pari ad €. 500,00 oltre al rimborso delle fatture pagate in assenza di servizio, vinte le spese anche della fase stragiudiziale e concessa la distrazione pro quota.

La convenuta rimaneva contumace.

Precisate le conclusioni come da atti, l'attore depositava note conclusive.

Quindi la causa veniva riservata per la decisione.

Motivi della decisione

La domanda deve essere accolta nei termini di seguito specificati.

Dagli atti risulta sia il contratto tra le parti con attivazione internet fibra e pay tv, sia la sospensione del servizio nel periodo indicato dall'attore.

La convenuta non costituendosi non ha eccepito e provato che l'accaduto non le sia imputabile.

Quindi, anche in base alla carta servizi, l'attore in considerazione della durata del disservizio, ha diritto al rimborso di parte della fattura emessa nel periodo di riferimento.

L'attore ha quindi richiesto il riconoscimento dei danni da inadempimento ovvero gli indennizzi previsti dalla carta servizi.

La Suprema Corte ha avuto modo di precisare (Cassazione civile sez. III, 10/12/2020, n.28230) *“che la domanda indennitaria ha presupposti difformi rispetto a quella risarcitoria e prescinde dalla prova del danno e persino dalla stessa sussistenza di esso. Evidentemente la ratio e la funzione dell'istituto indennitario è quella di consentire la compensazione automatica e predeterminata di un pregiudizio, più o meno bagattellare, con il riconoscimento di una somma di danaro in favore del soggetto pregiudicato. La natura giuridica dell'indennizzo, estremamente dibattuto in giurisprudenza, da taluni è ricondotta allo schema tipico della clausola penale, con conseguenza che - ove concretamente riconosciuto - esso potrebbe consentire uno scomputo della somma eventualmente riconosciuta per il diverso titolo risarcitorio. Nelle domande indennitarie l'onere della prova si esaurisce nella prova dell'inizio della durata del pregiudizio ovvero della sussistenza del medesimo; al contrario l'onere della prova in sede risarcitoria è complesso richiedendo esso gli elementi sostanziali della condotta imputabile, del nesso causale e del danno”*.

Sempre in tale pronuncia la Cassazione ha precisato che *“gli indennizzi che possono essere richiesti al giudice ordinario sono esclusivamente quelli previsti dal contratto e dalle condizioni generali di contratto ovvero*

dalla carta dei servizi dell'operatore ..., viceversa non possono formare oggetto di tutela giurisdizionale gli indennizzi previsti nell'ambito della procedura amministrativa (alternativa a quella giudiziale)”.

Nel caso di specie, il contratto prevede il riconoscimento di €. 1,00 al giorno sino ad un massimo di €. 90,00 specificamente per la Pay TV mentre la carta servizi per Sky Wifi prevede un indennizzo di €. 5,00 al giorno a partire dal reclamo (nel caso di specie 8.3.2022) sino ad un massimo di €. 100,00.

L'attore ha quindi diritto al rimborso del 50% della fattura allegata per €. 15,00, €. 16,00 d'indennizzo per la Pay Tv ed €. 80,00 per il servizio Sky Wifi per un totale di €. 111,00 oltre interessi dalla data della ricezione della domanda di conciliazione (22.4.2022) al soddisfo.

Nulla può essere riconosciuto a titolo di spese per la fase stragiudiziale perché danno emergente non provato.

Ulteriori danni non risultano dimostrati.

Le spese seguono la soccombenza e vengono contenute nei minimi.

P.T.M.

Il Giudice di Pace di Foggia, Lucia Gerardo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da S [REDACTED] Francesco nei confronti di Sky Italia S.r.l., così decide:

- accoglie la domanda nei termini di cui alla parte motiva e per l'effetto condanna la convenuta al versamento in favore dell'attore della complessiva somma di €. 111,00 oltre interessi legali dalla data della ricezione dell'istanza di conciliazione e sino al soddisfo;

- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.

Foggia il 20.09.2023

Il Giudice di Pace
Lucia Gerardo